

NEXTAM PARTNERS

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. n.231/2001**

NEXTAM PARTNERS SIM S.P.A.

Sommario

PREMESSA.....	3
FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	3
STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	3
DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	4
SEZIONE (I) – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	5
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	5
1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	6
1.3 L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	6
1.4 LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	7
SEZIONE (II) – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NEXTAM PARTNERS SIM S.P.A.	9
2.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI NEXTAM PARTNERS SIM	9
2.2 LA SOCIETÀ NEXTAM PARTNERS SIM.....	9
2.3 IL MODELLO E I PROTOCOLLI ADOTTATI DA NEXTAM PARTNERS SIM	10
2.3.1 IL SISTEMA DISCIPLINARE	10
2.4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
2.4.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
2.4.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
2.4.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E SOSPENSIONE.....	12
2.4.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
2.4.5 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
2.4.6 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
2.4.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	16
2.5 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	17
2.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	17
2.6.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE.....	18
2.6.2 LA FORMAZIONE	18
2.6.3 INFORMATIVA AI CONSULENTI, AI FORNITORI E AI COLLABORATORI ESTERNI	18

Premessa

Il presente documento illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") adottato da **Nextam Partners SIM S.p.A.** (di seguito la "**Società**", salvo diversa indicazione) ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 (di seguito anche il "Decreto").

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 26 luglio 2011 allo scopo di attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello adottato da Nextam Partners SIM S.p.A. ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Nextam Partners SIM S.p.A. informa la propria attività al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti. Con il presente Modello la Società intende perseguire l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra i propri dipendenti e tra i soggetti che hanno rapporti con la sua organizzazione aziendale.

In particolare, il presente documento si pone l'obiettivo di:

- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree a rischio reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle norme penali e amministrative ivi indicate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- ✓ consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Struttura del documento

Il presente documento, descrittivo del Modello adottato da Nextam Partners SIM S.p.A., si articola in due Sezioni:

- (i) la prima nella quale è descritta in via generale la disciplina introdotta dal D. Lgs. n.231/2001;
- (ii) la seconda riguardante il Modello specificamente adottato dalla Società.

Costituiscono parte integrante del Modello organizzativo della Società i seguenti documenti riportati in allegato:

- Codice Etico (*Allegato 1*);
- Elenco dei reati contemplati dal D. Lgs. n.231/2001 che si intendono prevenire (*Allegato 2*);

NEXTAM PARTNERS

- Sistema di Controllo Interno: 231 Gap Analysis: analisi, per ognuna delle macro attività individuate come a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231, dei presidi/punti di controllo preventivi attualmente presenti e le eventuali “proposte di intervento” (*Allegato 3*);
- Protocolli adottati dalla Società diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire (*Allegato 4*);
- Codice disciplinare redatto ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n.231/2001 (*Allegato 5*).

In allegato sono anche riportati:

- Sistema dei poteri e delle deleghe (*Appendice a*) tratto dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione della Società;
- Bozza (da sottoporre ad approvazione all’Organismo di Vigilanza appena insediato) di Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (*Appendice b*) che l’Organismo stesso potrà modificare o integrare a propria discrezione.

Destinatari del documento

Il presente documento è rivolto a tutte le persone che all’interno dell’organizzazione aziendale di Nextam Partners SIM S.p.A.:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché alle persone che di fatto esercitano tali funzioni di controllo e gestione;
- b) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera.

In ogni caso, il presente documento è anche diretto a:

- ✓ Promotori finanziari;
- ✓ Consulenti esterni;
- ✓ Collaboratori occasionali, a progetto e/o a tempo determinato;
- ✓ Fornitori.

Inoltre, il Codice Etico (*Allegato 1*), contiene l’indicazione di una serie di principi etico-comportamentali che devono ispirare anche la condotta di tutti i soggetti esterni all’organizzazione aziendale di Nextam Partners SIM S.p.A., (per esempio, fornitori e/o consulenti) che hanno rapporti con l’azienda stessa.

Sezione (i) – IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha adeguato il diritto societario italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) e del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Con tale Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca delle licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul Modello.

All'esito del processo ci sarà una sentenza:

- di esclusione della responsabilità dell'ente (se l'illecito non sussiste o è insufficiente o contraddittoria la prova);
- di condanna (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle sanzioni amministrative presso cui sono iscritte le sentenze e/o i decreti divenuti irrevocabili.

1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

L'elenco dei reati contemplati dal D. Lgs. n.231/2001 e che determinano una responsabilità amministrativa della Società sono riportati nell'Allegato 2 del presente Modello.

1.3 L'esenzione della responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli articoli 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "responsabilità" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente (ovvero l'Organismo amministrativo) non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Per quanto concerne i soggetti in posizione apicale (p.e., Amministratori, dirigenti e in generale i soggetti che hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'intero ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria), il Legislatore, all'articolo 6, statuisce che un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Per quanto invece concerne eventuali reati commessi dai dipendenti e/o collaboratori sottoposti all'altrui direzione, il legislatore, all'articolo 7, statuisce che un Modello è effettivo se prevede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

In sostanza, nell'ipotesi di reati commessi dai destinatari, l'ente, per essere esonerato dalla responsabilità, deve provare che il reato sia stato commesso nonostante la presenza di un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenirlo.

Per quanto concerne i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'onere della prova circa la responsabilità dell'ente grava invece sull'accusa. Quindi, in presenza di un Modello organizzativo, grava in capo all'accusa l'onere di provare la sua mancata attuazione.

1.4 Le sanzioni a carico dell'Ente

In base all'articolo 9 del D. Lgs. n.231/2001 le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'Ente ha tratto dal reato un profitto e il reato è stato commesso:
 - dai destinatari del presente Modello, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente in via cautelare quando sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità dell'ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello

per cui si procede (articolo 45 del Decreto). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente (articolo 23 del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile (da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (articolo 11 del Decreto). Nella particolare ipotesi in cui si sia in presenza di una particolare tenuità del fatto, l'importo della quota è sempre ridotto alla misura di € 103, a nulla rilevando in questo caso le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, e quindi può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Sezione (ii) – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NEXTAM PARTNERS SIM S.p.A.

2.1 L'adozione del Modello organizzativo da parte di Nextam Partners SIM

Il Consiglio di Amministrazione aziendale, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e immagine di Nextam Partners SIM S.p.A., delle aspettative dei Soci e del lavoro dei dipendenti, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello, coerente con le prescrizioni del Decreto, possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, la Società, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della stessa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione di tali reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi Sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Nextam Partners SIM S.p.A.:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni.

2.2 La Società Nextam Partners SIM

Società : **Nextam Partners SIM S.p.A.**

Sede legale: via Bigli, 11 20121 MILANO

Sito Internet: **www.nextampartners.com**

La Nextam Partners SIM S.p.A. è stata iscritta all'albo delle SIM in data 28 ottobre 2008 ed è stata autorizzata all'esercizio dei seguenti servizi:

- Consulenza in materia di investimenti;
- Ricezione e trasmissione ordini;
- Collocamento senza assunzioni a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Con modalità che con modalità che prevedono la possibilità di "detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società".

Con comunicazione del 24 settembre 2009 Nextam Partners SIM ha notificato l'avvio dell'operatività, a decorrere dal 10 ottobre 2009, dei servizi di Consulenza in materia di investimenti, di Ricezione e trasmissione ordini e di Collocamento.

Con comunicazione del 21 dicembre 2010, Nextam Partners SIM ha notificato l'avvio dell'operatività, con decorrenza 1 gennaio 2011, del servizio di Esecuzione di ordini.

2.3 Il Modello e i Protocolli adottati da Nextam Partners SIM

2.3.1 Il sistema disciplinare

L'efficace attuazione del Modello organizzativo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nella architettura del D. Lgs. n.231/01.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore) e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

In allegato (*Allegato 5*) è riportato il Codice disciplinare emanato ai sensi del Decreto.

2.4 L'Organismo di Vigilanza

2.4.1 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - così come disciplinata dall'articolo 6, comma 1, del Decreto - prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza, necessari affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità, necessaria per l'espletamento delle specifiche funzioni ad esso riconosciute;
- c) continuità di azione, che permetta l'Organismo di Vigilanza di:
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un riferimento costante per tutto il personale della Società.

2.4.2 Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01, Nextam Partners SIM S.p.A. identifica l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "Organismo") in un organismo *monocratico* che riferisce al Consiglio di Amministrazione.

In tale quadro, l'orientamento adottato dalla Società è ispirato dal seguente principio informatore: attribuire il ruolo di componente di tale organo a un soggetto esterno particolarmente qualificato con esperienza nel settore nel quale la Società svolge la propria attività, con competenze in ambito organizzativo, legale e contabile, dotato di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Tale soluzione è ritenuta idonea in quanto:

- garantisce l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre;
- consente un collegamento diretto con il vertice aziendale, con il Collegio Sindacale e con il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si servirà, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione dell'unità organizzativa competente per la funzione di compliance, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo.

L'Organismo di Vigilanza si potrà anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di Nextam Partners SIM per i diversi profili specifici, esemplificativamente:

- dell'unità organizzativa competente per la funzione di revisione interna;

- dell'unità organizzativa che si occupa del personale (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari);
- dell'unità organizzativa competente per la funzione amministrazione (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari).

A tali fini dovranno essere predisposti appositi strumenti che prevedano i flussi informativi e precisi obblighi di riservatezza nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. La sua revoca o sostituzione prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo, la sopravvenuta incapacità per cause naturali, il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al successivo paragrafo 2.4.3, la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, la mancata comunicazione all'Organo amministrativo da parte dell'Organismo del verificarsi di una causa di decadenza in capo al membro stesso.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento interno, avente la finalità di assicurare il corretto svolgimento delle attività di pertinenza dell'Organismo medesimo. In appendice (*Appendice b*) è riportato uno schema di regolamento che potrà essere eventualmente modificato a discrezione dell'Organismo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta e/o per giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell'organismo revocato, sempre nel rispetto del principio informatore della scelta più sopra indicato.

2.4.3 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58: in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex-articoli 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (disciplina del fallimento, concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D. Lgs. n.61/2002 (c.d. disciplina riguardante i c.d. reati societari);
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (disposizioni contro la mafia);
10. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187 quater D. Lgs. n.58/1998 (delitti commessi nell'ambito di società quotate).

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui venga meno alcuno dei requisiti di cui ai precedenti commi e comunque allorché venga a trovarsi, successivamente alla sua nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'articolo 2399 c.c.;
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

A fronte della sospensione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della SGR, tempestivamente convocato, valuta i motivi che hanno determinato la sospensione, quindi delibera se reintegrare il componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure revocarlo. In tal caso, provvede alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

2.4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definite dal legislatore nel Decreto all'articolo 6, comma 1, lettera b) e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale appunto, secondo l'articolo 6, comma 1, lettera a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Al fine di garantire piena efficacia della sua azione, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso alla documentazione aziendale rilevante ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuo, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo stesso di poter svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore di Nextam Partners SIM;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

Nell'espletamento di detti compiti l'Organismo di Vigilanza si avvarrà della collaborazione dell'unità organizzativa competente per la funzione di compliance, e si potrà anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di Nextam Partners SIM per i diversi profili specifici.

2.4.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a riferire in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali aspetti critici, nonché a fornire comunicazione in ordine alle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sull'applicazione e sull'attuazione del Modello, nonché sull'emersione di eventuali aspetti critici e sulla necessità di interventi modificativi.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza predispone:

- entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun semestre, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel semestre trascorso ed un piano delle attività previste per l'anno in corso, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza.

2.4.6 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- sono raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01 o comunque relativi a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i soggetti esterni, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di Nextam Partners SIM, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

Al fine di agevolare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di cui sopra è stato appositamente creato l'indirizzo e-mail di seguito riportato: odv231-01sim@nextampartners.com

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, sono immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e che possano coinvolgere Nextam Partners SIM;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni erogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

2.4.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

2.5 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi, alle risultanze dei controlli, e ogniqualvolta vengano effettuate dal legislatore modifiche/integrazioni delle fattispecie di reato previste

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo alle unità organizzative a ciò preposte ovvero, in casi di particolare rilevanza, direttamente al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed a curare la divulgazione dei contenuti all'interno di Nextam Partners SIM e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile, circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, anche al fine di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, dall'altro, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello che attengono ad aspetti di carattere puramente descrittivo.

Sono aspetti di carattere puramente descrittivo quelli che attengono al recepimento nel Modello di deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materie non riguardanti direttamente il Modello, ovvero da organi societari delegati di potere amministrativo o da Dirigenti muniti di delega (es. variazioni/introduzione processi e procedure, emissione nuova normativa, etc.).

Infine anche nell'ambito della relazione annuale, l'Organismo può presentare al Consiglio di Amministrazione un'eventuale informativa in merito alle variazioni che propone di apportare al Modello stesso affinché il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.

2.6 Diffusione del Modello

Nextam Partners SIM, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

Obiettivo di Nextam Partners SIM è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi di Nextam Partners SIM in forza di contratti e sui quali Nextam Partners SIM sia in grado di esercitare direzione o vigilanza.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

In particolare, Nextam Partners SIM provvederà a porre in essere le iniziative dirette a far conoscere e diffondere il Modello con tempestività.

2.6.1 La comunicazione iniziale

I contenuti ed i principi del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti che intrattengano con Nextam Partners SIM rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Ai dipendenti verrà garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento (ed i suoi Allegati) direttamente sull'Intranet aziendale, mentre per gli altri soggetti la suddetta documentazione verrà trasmessa nei modi d'uso. Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del Modello organizzativo, dandone disponibilità attraverso la rete aziendale.

Ai componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia della versione integrale del documento illustrativo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere un'attestazione di conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

2.6.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società di garantire a tutti i destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse della Società, nonché verso quelle ancora da inserire.

Nextam Partners SIM provvederà a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno della Società, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa e in stretto coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, valutare la possibilità di erogare sessioni formative in materia di 231 definendo contenuto dei corsi, modalità di erogazione e loro reiterazione.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'Organismo dei nominativi dei presenti.

2.6.3 Informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni

I consulenti, i fornitori e i collaboratori sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.